

COMUNE DI MOGORO

(Provincia di Oristano)



Disciplinare per l'esercizio del commercio ambulante occasionale degli operatori del proprio ingegno.

Art. 1. Ambito di applicazione

Con il presente atto si intende disciplinare in merito alle autorizzazioni al commercio ambulante su suolo pubblico richieste per la vendita occasionale delle proprie opere d'arte nonché di quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4, comma 2, lettera h) del D.lgs 114/1998.

Art. 2. Ambito soggetti

Per operatori del proprio ingegno di cui all'art. 4, comma 2, lettera h) del D. lgs 114/1998, di seguito denominati hobbisti, si intendono le persone fisiche che realizzano opere di modico valore senza l'ausilio di una stabile organizzazione per venderla occasionalmente durante i mercati o manifestazioni paesane.

Art. 3. Ambito soggettivo

Gli hobbisti possono vendere o esporre per la vendita le proprie creazioni derivanti dall'impegno prevalente dal lavoro manuale. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria: i lavori di cucito, di pittura, di scultura, fotografici, bricolage e similari. Gli oggetti esposti al pubblico non possono avere un valore unitario superiore a € 70,00(settanta).

Art. 4. Requisiti per l'esercizio della vendita occasionale

Qualora ricorrano i requisiti di cui agli articoli precedenti i soggetti interessati possono fare un'istanza al comune di Mogoro utilizzando gli appositi modelli pre-compilati, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro degli hobbisti. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno ed è disposta dal Responsabile dell'Ufficio commercio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza a protocollo dell'ente. L'istanza è soggetta al pagamento di diritti segreteria pari a 10 euro da versare una tantum sul conto corrente intestato al comune di Mogoro con la causale "iscrizione registro degli hobbisti". Al termine dell'istruttoria il richiedente disporrà di un tesserino da esibire su richiesta del Comando Vigili.

Art. 5. Requisiti fiscali

Possono chiedere l'iscrizione nel registro degli hobbisti coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c) L. 30/2003 e un reddito annuo non superiore a euro 5.000. In tale caso non è richiesta l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato, l'apertura di una partita IVA né iscrizione nella gestione separata INPS.

Art. 6. Modalità di esercizio del commercio ambulante occasionale

Gli hobbisti, previo ottenimento del tesserino annuale, potranno presentare all'Ufficio Commercio richiesta di autorizzazione al Commercio ambulante occasionale. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate per non più di cinque (5) giornate in un anno solare. Ogni giorno di presenza è vistato da parte del comando vigili urbani nel tesserino dell'hobbista. Il registro tenuto presso il comune sarà aggiornato temporaneamente in occasione della presentazione di ogni istanza. Il visto giornaliero verrà riscontrato con le presenze annotate su ciascun tesserino.

Art. 7. Validità dei tesserini

I tesserini hanno durata annuale e potranno essere rinnovati su richiesta degli interessati. Essi autorizzano nei limiti degli spazi disponibili, ad occupare il suolo pubblico in occasione di manifestazioni, feste o mercati periodici anche appositamente dedicati.

Art. 8. Partecipazione a mercati, manifestazioni e festività

Gli hobbisti potranno partecipare in spunta ai mercati periodici, occupando gli spazi degli assegnatari assenti. In occasione delle festività o ricorrenze gli spazi disponibili, saranno assegnati previa richiesta, prioritariamente ai titolari di partita iva e per la parte residuale agli hobbisti secondo l'ordine di arrivo della domanda.

Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

Gli hobbisti devono rispettare la disciplina inerente l'esposizione dei prezzi al pubblico. La presenza nei mercati non dà titolo ad alcuna preferenza in sede di predisposizione delle graduatorie per l'assegnazione degli spazi pubblici.